

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RENDICONTI PER LE SPESE ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4, DA ULTIMO MODIFICATA dalla L.R. 23 NOVEMBRE 2009, N. 38, AVENTE PER OGGETTO:

“Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, insediatasi il 30 marzo c.a.

1. PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti** devono essere depositati presso la Direzione enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta, i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale. L’inoltro potrà essere effettuato, allo stesso indirizzo, anche per posta, unitamente a fotocopia di un documento di identità, se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

I soggetti legittimati a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso sono:

- a) per i partiti e i movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento, soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo;
- b) per le liste: un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse.

In ogni caso, è abilitato a presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco.

Fermo restando l’obbligo di non superare i limiti di spesa, i soggetti di cui sopra sono **esclusi** dall’obbligo di deposito dei rendiconti:

- a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
- b) per le liste uniche presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti.

Entro lo stesso termine previsto per la presentazione del rendiconto alla Commissione di garanzia regionale (60 giorni dalla proclamazione degli eletti), **nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti**, i rendiconti di tutte le liste (liste uniche comprese) devono essere depositati in copia presso il Comune, che li deve pubblicare,

nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte degli interessati.

2. TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A) Spese

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Articolo 4 l.r. 4/1997

In base ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall'articolo in esame s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 l.r. 4/1997

Devono essere analiticamente indicati nel rendiconto:

- le spese sostenute tanto direttamente "dalla lista", quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.);
- il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito a titolo gratuito (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), dovrà conteggiarsi il solo valore dei beni "primari" utilizzati (nell'esempio riportato, inchiostro e carta).

La lettera e), del comma 1 dell'articolo 5 va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).



Alle spese documentate e ai servizi gratuiti ricevuti **dovranno essere obbligatoriamente sommate** le spese di **viaggio, telefoniche**, nonché gli **oneri finanziari passivi**, che sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del **20** per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. **Dovranno invece essere rendicontate le spese postali, in quanto non inserite nelle spese forfetizzate nella misura del venti per cento.**

Il totale delle spese documentate, nonché dei servizi gratuiti ricevuti, e di quelle forfetizzate, come dianzi determinate, non dovrà comunque superare i limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

B) Fonti di finanziamento

I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

3. CONTROLLI E SANZIONI

A) Controlli

Articolo 6 l.r. 4/97

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità **o la non conformità alla legge**, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

B) Sanzioni

Articolo 8 l.r. 4/97

L'articolo 8 stabilisce, rispettivamente, le **sanzioni** che la **Commissione** provvede ad accertare, contestare e applicare, per i candidati, i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista:

- a) sanzione amministrativa non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata **violazione dei limiti di spesa** (*comma 1*);
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 20.000, in caso di **irregolarità nel rendiconto** (*comma 2*);
- c) sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 25.000, in caso di **mancata presentazione del rendiconto** nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1. (*comma 3*)

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazione per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla **Commissione** e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (**Co.Re.Com.**) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di colore che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il **Co.Re.Com** provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti. (*Articolo 8, comma 4*)

4. INTERVENTI DEI COMUNI

Articolo 9 l.r. 4/97

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per i Comuni stessi.**

* * * * *

Al fine di facilitare la redazione dei rendiconti, si allega un modello elaborato dalla Commissione di garanzia, che potrà essere utilizzato per la presentazione dei rendiconti, nonché il prospetto relativo al limite delle spese ammissibili per ogni lista di candidati, in relazione al Comune di appartenenza, e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti anche per i candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione enti locali, elezioni comunali 2010, è possibile consultare la legislazione regionale vigente in materia, nonché reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, compreso le presenti istruzioni.